



Capitaneria di Porto di Molfetta

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727
Sito web: www.molfetta.guardiacostiera.it - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n.79/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

PRESO ATTO dell'intendimento dell'Amministrazione civica di recuperare alla libera balneazione il tratto di litorale in località "Cala Sant'Andrea" (ricadente nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza predetta), manifestato anche attraverso la predisposizione di apprestamenti atti a facilitare l'accesso al mare;

VISTA la propria ordinanza n.3/2011 in data 03/02/2011, e successive modifiche, con la quale è stata vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare, negli specchi acquei posti all'interno del bacino portuale di Molfetta e nella parte esterna nelle immediate adiacenze - tra cui la località denominata "Cala Sant'Andrea" -, tutto ciò al fine di consentire in sicurezza l'effettuazione delle operazioni del Nucleo SDAI della Marina Militare, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la caratterizzazione e bonifica degli ordigni bellici di aree portuali pugliesi, nonché del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta;

VISTO il Rapporto di ricognizione subacquea finalizzata alla ricerca di masse metalliche e residuati bellici, redatto dal Nucleo SDAI della Marina Militare in data 23/06/2019, nel quale si dà atto che nella predetta località "Cala Sant'Andrea" la rilevazione ferromagnetica ha dato esito negativo;

VISTA l'Ordinanza n. 10/2018 in data 26/04/2018 di questa Capitaneria di porto, in materia di disciplina della navigazione in prossimità della costa;

VISTA l'Ordinanza n.58/2018 in data 11/08/2018 di questa Capitaneria di porto, emanata in relazione alla presenza lungo la costa di scogliere artificiali frangiflutti;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.19/2019 in data 17/04/2019 di questa Capitaneria di porto;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione, e 59 del relativo Regolamento per l'esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ART. 1

A parziale modifica di quanto disposto con l'Ordinanza n.3/2011 citata in premessa, in relazione ai soli aspetti di competenza in materia di sicurezza in mare, e fatte salve le attribuzioni dell'Amministrazione civica in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione, nel tratto di litorale in località "Cala Sant'Andrea", come meglio individuato nello stralcio planimetrico in allegato 1, è revocato il divieto di balneazione.

Restano fermi gli altri divieti previsti dall'Ordinanza n.3/2011, tra cui la pesca, in qualsiasi forma praticata, e le immersioni subacquee.

ART. 2

All'interno della predetta Cala, per tutta la sua lunghezza, e nel tratto di mare esterno alla stessa, per una fascia di 100 metri di profondità corrente lungo il muro paraonde e la scogliera affiorante in prosecuzione, come riportato nello stralcio planimetrico in allegato 2, a tutela della sicurezza in mare e della pubblica incolumità è interdetta la navigazione con qualsiasi tipo di unità, compresi i natanti da spiaggia, per tutta la durata della stagione balneare.

ART. 3

Con riferimento alle scogliere artificiali frangiflutti, realizzate a protezione della Cala e meglio evidenziate nello stralcio planimetrico in allegato 3, restano fermi i divieti - tra gli altri - di accesso, di tuffi e di nuoto (entro 5 metri dalle scogliere stesse), previsti dall'Ordinanza n.58/2018 in data 11/08/2018 di questa Capitaneria di porto, a tutela della sicurezza in mare e della pubblica incolumità.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in particolare dagli artt. 1231 e 1164, ovvero dall'art. 53 del D. Lgs. 18/07/2005, n.171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato od illecito amministrativo, e saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra disciplinato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-

Molfetta, 09/08/2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Michele BURLANDO

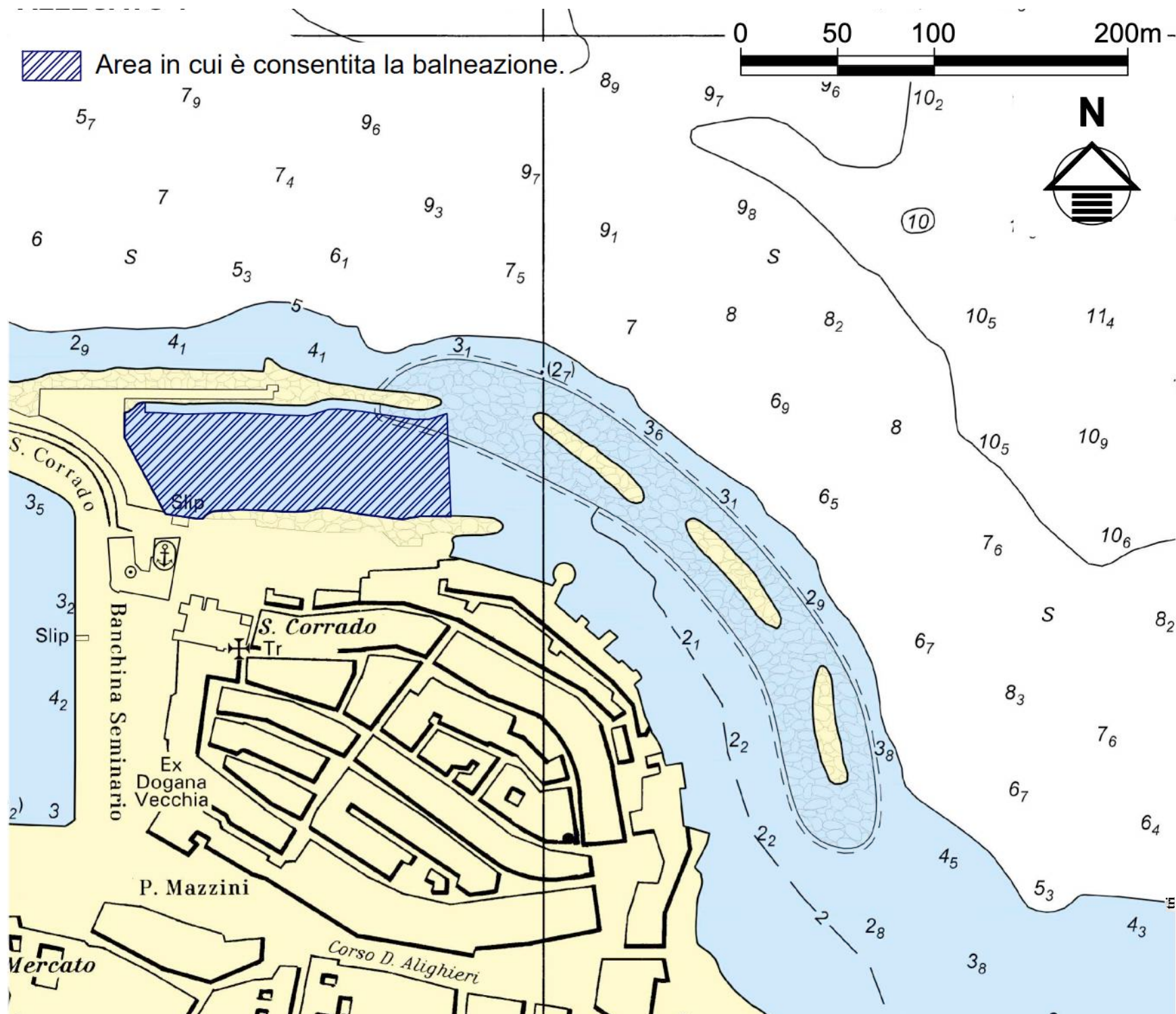
(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)

 Area in cui è consentita la balneazione.

0 50 100 200m -



N



Area in cui è vietata la navigazione, l'ancoraggio----- 0
e la sosta (per ogni tipo di unità, compresi i
natanti da spiaggia) durante la stagione balneare.

